

### FONDI TRUTTURALI EUROPEI





PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



Istituto Comprensivo di Soliera Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1º grado Sede provvisoria Piazza Sassi 6 - 41019 Soliera (MO) Tel. 059/567234 - Fax 059/567471

e-mail: moic808007@istruzione.it - pec: moic808007@pec.istruzione.it www.icsoliera.gov.it

#### URGENTE

Circolare Nº 92

Soliera, 14/12/2019

• A tutto il personale Docente e ATA

Oggetto: Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020.

Si ricorda al personale interessato che il **D.M. n. 1124 del 06/12/2019** del MIUR ha stabilito il giorno **30 dicembre 2019** quale termine ultimo per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del limite di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.

Per opportuna conoscenza si allegano il suddetto D.M. n.1124 e la nota operativa 14128 del 13/12/2019 contenente le indicazioni operative.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana Segalini



**VISTO** 

il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;

**VISTO** 

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

**VISTO** 

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l' articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

**VISTO** 

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;

VISTO

il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico



2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

**VISTA** 

la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

**VISTA** 

la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11agosto 2014, n. 114;

**VISTO** 

l'art.1,comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n.208 modificato dall'articolo 1 comma 630 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

VISTO

l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge 335/1995 che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;

CONSIDERATO

che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;

**VISTA** 

la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far



data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

**VISTA** 

la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 relativa ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017;

**VISTO** 

il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

**CONSIDERATO** 

che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

#### DECRETA

#### Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

- 1. È fissato al 23 dicembre 2019, ovvero al 28 febbraio 2020, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2020.
- 2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. possono presentare la relativa domanda di revoca.
- 3. Entro il medesimo termine del 23 dicembre 2019, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di



servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

#### Articolo 2

#### (Accertamento dei requisiti pensionistici)

- L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta MIUR/INPS.
- 2. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
- 3. Gli Uffici Scolastici Territoriali devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2020. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.
- 4. Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3.

#### Articolo 3

#### (Adempimenti finali)

- L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
- 2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.



3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO
Lorenzo Fioramonti

Confioramon S

Firmato
digitalmente
da
FIORAMONTI
LORENZO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE



# Ufficio Pensioni Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di Modena e Provincia

In riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. prot. n. 1124 del 06/12/2019 e dalla nota prot. n. 50487 del 11/12/2019, si evidenzia che è disponibile per il personale scolastico (Dirigenti Scolastici, docenti, personale educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione) il servizio Istanze OnLine (<u>Presentazione Istanze On Line</u>) per l'inoltro delle domande di cessazione. Il termine finale di presentazione dell'istanza <u>per il Personale</u> docente, educativo e ATA è fissato per il 30/12/2019.

Per i <u>Dirigenti scolastici</u> il termine per la presentazione dell'istanza è fissato per il <u>28</u> Febbraio 2020.

Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che non abbia già provveduto, a registrarsi sul portale Istanze On Line.

Sempre entro tale data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite ISTANZE ON LINE, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del <u>30/12/2019</u> deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. <u>Si</u> rammenta che tale personale non deve essere già in servizio a tempo parziale.

La richiesta di dimissioni per pensione anticipata quest'anno potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie di pensionamento relative ai requisiti della Legge Fornero, la seconda conterrà esclusivamente l'istanza relativa alla così detta quota 100. Qualora fossero presentate entrambe le istanze, l'INPS valuterà in subordine il possesso dei requisiti di quota 100. Questa doppia opportunità è la novità della circolare di quest'anno.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda istanze on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2020.

Dirigente: Silvia Menabue

Responsabile del procedimento: Colicchio Aldo Tel. 059/382923 382936 - 382937 - 382938

e-mail: pensioni.mo@g.istruzioneer.it



Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena

#### Ufficio Pensioni

Il D.M. Prot. n. 1124 del 06/12/2019 e la nota Prot. n. 50487 del 11/12/2019 sono disponibili al seguente percorso: <a href="www.miur.gov.it">www.miur.gov.it</a> => stampa e comunicazione => notizie

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE Silvia Menabue

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Dirigente: Silvia Menabue

Responsabile del procedimento: Colicchio Aldo Tel. 059/382923 382936 – 382937 - 382938

e-mail: pensioni.mo@g.istruzioneer.it

### Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio		
67 anni al 31 agosto 2020	Anzianità	
A domanda	contributiva	
67 anni al 31 dicembre 2020	minima di 20	
	anni	

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205\* (esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	,
D'ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2020	Anzianità	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2020	contributiva minima di 30 anni al 31 agosto	
	2020	

<sup>\*</sup>per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
entro il 31 dicembre		
2020	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Regime sperimentale donna art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

		Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al dicembre 2018	31	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31 dicembre 2018	58 maturati al 31 dicembre 2018

# Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2020	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni